



Direzione Generale

Dirigente: Dott. Aldo **URRU**

Regolamento per lo svolgimento delle attività a tempo parziale (decreto legislativo n. 68 del 29.03.2012)

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il decreto legislativo del 29 marzo 2012, n. 68, in materia di “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, entrato in vigore il 15/06/2012;
- VISTO** il decreto rettorale n. 60 del 20 ottobre 2016 recate l’emanazione del *Regolamento per lo svolgimento delle attività a tempo parziale*;
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 29 e 30 novembre 2022, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole sulla proposta di modifica del Regolamento per lo svolgimento delle attività a tempo parziale;
- ATTESO CHE** in data 8 novembre 2022 la competente Direzione ha trasmesso la proposta di modifica al Consiglio degli Studenti per il prescritto parere, nel rispetto delle norme statutarie;
- PRESO ATTO** dell’urgenza, segnalata dalla Direzione per la Didattica, di emanare il Regolamento così modificato per consentire la predisposizione e l’emanazione del Bando Collaborazioni Studentesche per il corrente a.a. 2022/2023;



DECRETA

ARTICOLO 1 È emanato il Regolamento per lo svolgimento delle attività a tempo parziale (decreto legislativo n. 68 del 29.03.2012), così come modificato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.

ARTICOLO 2 Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione del presente decreto e sarà pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

Visto

Il Direttore Generale

Il Rettore

Prof. Francesco Mola

(sottoscritto con firma digitale)



**Regolamento per lo svolgimento delle attività a tempo parziale
(decreto legislativo n. 68 del 29.03.2012)**

Articolo 1 – Finalità e finanziamento

1. L'Università degli Studi di Cagliari intende promuovere e favorire l'accesso e la conclusione degli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli che si trovano in condizioni economiche disagiate.

2. A tal fine l'Università consente agli studenti interessati di svolgere attività lavorative retribuite a tempo parziale, di seguito denominate collaborazioni, connesse ai servizi erogati dall'ateneo stesso.

Le collaborazioni possono, altresì, essere destinate all'orientamento, per tutti quegli studenti che manifestano un interesse diretto, possiedono una conoscenza del funzionamento dei corsi di studio a cui l'azione di orientamento è diretta e capacità relazionali/di comunicazione, sulla base di espresse modalità indicate nel bando di concorso.

Potranno essere previste specifiche forme di attività a tempo parziale rivolte agli studenti stranieri frequentanti l'Ateneo di Cagliari espressamente disciplinate nei singoli bandi di concorso. Tali collaborazioni potranno essere svolte anche dagli studenti stranieri partecipanti a programmi di mobilità presso l'Università degli studi di Cagliari in possesso dei requisiti previsti nei singoli bandi di concorso. La retribuzione di tali attività graverà sui fondi Erasmus.

3. Il presente regolamento disciplina le modalità concorsuali di assegnazione delle collaborazioni e la procedura di formazione delle graduatorie degli aspiranti, sulla base dei criteri di merito e della condizione economica (ai sensi dell'art. 11, co. 2 e 4 del d.lgs. 68/12).

4. Il numero dei contratti di collaborazione annualmente stipulati dall'Università con gli studenti varia in funzione dei fondi disponibili nel bilancio dell'Ateneo.



Articolo 2 – Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso gli studenti dell'Università degli Studi di Cagliari in possesso dei seguenti requisiti:

1. anno di iscrizione

a) studenti iscritti al secondo anno di corso e successivi e non oltre il primo anno fuori corso - ai corsi di laurea, laurea magistrale biennale, laurea magistrale a ciclo unico. Il calcolo degli anni di iscrizione è effettuato tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione dello studente, fatta eccezione per i casi di rinuncia, decadenza e tutti i casi in cui lo studente abbia posto fine alla sua precedente carriera.

b) Studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale. Studenti che hanno conseguito la laurea triennale e intendano iscriversi all'Università degli studi di Cagliari entro i termini stabiliti.

Gli studenti con disabilità, in possesso di riconoscimento di invalidità o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della Legge n.104/92, oppure con certificazione diagnostica di D.S.A., possono concorrere, fino al secondo anno fuori corso, così come previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.

Gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 930/2022, individuano una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.

2. crediti conseguiti/esami sostenuti

b) studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale che hanno conseguito, entro il 30 settembre dell'anno accademico precedente a quello di riferimento, almeno i 2/5 dei crediti convenzionalmente previsti in base all'anno di iscrizione (60 CFU per ciascun anno), così come di seguito indicato:

CFU minimi per iscritti dal secondo anno in poi ai corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico (5 anni o 6 anni)



Anni iscrizione	Laurea Triennale CFU minimi	Laurea Triennale CFU minimi per studenti con disabilità/D.S.A.	Laurea Magistrale a ciclo unico (5 anni) CFU minimi	Laurea Magistrale a ciclo unico (5 anni) CFU minimi per studenti con disabilità/D.S.A.	Laurea Magistrale (6 anni) CFU minimi	Laurea Magistrale (6 anni) CFU minimi per studenti con disabilità/D.S.A.
2°	24	12	24	12	24	12
3°	48	24	48	24	48	24
4°			72	36	72	36
5°			96	48	96	48
6°					120	60
1° f.c.	72	36	120	60	144	72
2° f.c. (solo per studenti con disabilità/D.S.A.)		48		72		84

CFU minimi per iscritti dal secondo anno in poi ai corsi di laurea magistrale biennali

Anni iscrizione	CFU minimi	CFU minimi per studenti con disabilità/D .S.A.
2°	24	12
1° f.c.	48	24
2° f. c. (solo per studenti con disabilità/D.S.A.)		36

Criteri di valutazione per iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale.

Valutazione del merito per studenti che hanno conseguito il diploma di laurea di primo livello nell'anno accademico precedente che si devono iscrivere ai corsi di laurea magistrale (voto di laurea – 60) *36/51. Il punteggio finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Non esiste un numero minimo di crediti per gli studenti iscritti al 1° anno della LM che abbiano



conseguito il diploma di laurea di primo livello nell'anno accademico precedente.

Non sono ammessi a partecipare al concorso, a prescindere dai CFU conseguiti, gli studenti che abbiano optato per un impegno didattico a tempo parziale nell'anno accademico in cui viene indetto il concorso.

3. Condizioni economiche

Per la determinazione delle condizioni economiche si rinvia al bando di concorso.

Articolo 3 – Domanda di partecipazione e cause di esclusione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata secondo le modalità e i termini indicati nel bando, pena l'esclusione dal concorso.
2. Non hanno titolo a partecipare al concorso:
 - gli studenti iscritti in altri Atenei;
 - gli studenti iscritti al primo anno di corso, fatta eccezione per gli studenti magistrali biennali;
 - gli studenti che hanno optato per un impegno didattico a tempo parziale nell'anno accademico in cui viene indetto il concorso;
 - gli studenti iscritti ai master universitari, Dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione;
 - gli studenti incorsi in una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione.

Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Biennale Magistrale che intendono svolgere l'attività di tutor didattici non potranno svolgere nel medesimo anno le collaborazioni studentesche e viceversa.

Articolo 4 – Definizione delle condizioni economiche dello studente.

Per la definizione del nucleo familiare convenzionale dello studente, per la modalità di determinazione delle condizioni economiche, per la determinazione della riduzione ISEE o ISEEU in funzione della residenza del nucleo familiare si rinvia al regolamento di Ateneo tasse e contributi universitari vigente.

Articolo 5 – Merito



Il punteggio per il merito è pari a 36 punti e viene determinato sulla base del numero di cfu maturati nel corso di studi e sulla media della votazione degli esami sostenuti secondo quanto di seguito riportato:

punteggio per CFU acquisiti: da 0 a 20 punti in proporzione ai CFU eccedenti quelli richiesti per la partecipazione al concorso.

punteggio per media della votazione riportata negli esami sostenuti nel corso di studio di appartenenza sino a un massimo di 16 punti di cui:

- sino a 5 punti per media dello studente inferiore a quella del corso di studio di appartenenza da attribuire in proporzione allo scostamento dalla media del corso di studio;
- 6 punti per media dello studente uguale a quella del corso di studio di appartenenza;
- ulteriori 10 punti per media dello studente superiore a quella del corso di studio di appartenenza da attribuire in proporzione allo scostamento dalla media del corso di studio.

Il punteggio per merito per gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale biennale, che abbiano conseguito il diploma di laurea di primo livello nell'anno accademico precedente che si devono iscrivere ai corsi di laurea magistrale (voto di laurea – 60) *36/51. Il punteggio finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. ⁽¹⁾

Articolo 6 – Valore ISEE

Agli studenti è attribuito un punteggio che varierà tra 24 e 0 in base al valore ISEE come indicato nella tabella sotto riportata:

FASCE DI VALORE ISEE/ISEEU	• PUNTEGGIO
• Fino a € 15.000,00	• 24
• Da € 15.001,00 a € 20.000,00	• 20
• Da € 20.001,00 a € 25.000,00	• 16
• Da € 25.001,00 a € 30.000,00	• 12
• Da € 30.001,00 a € 35.000,00	• 8
• Da € 35.001,00 a € 40.000,00	• 4
• Superiore a € 40.001,00	• 0



Articolo 7 - Aggiornamenti importi e scadenze

Si rimanda alle disposizioni del Regolamento di Ateneo tasse e contributi universitari vigente.

Articolo 8 – Graduatorie

1. Le istanze dei partecipanti in possesso dei requisiti di ammissione al concorso sono esaminate da una apposita Commissione nominata con decreto rettorale e composta da almeno 3 studenti.
2. La Commissione predispone, secondo i criteri di merito e condizione economica dello studente, cinque graduatorie provvisorie e distinte:
 - una per gli studenti idonei non beneficiari di borse di studio concesse dall'ERSU per l'anno accademico precedente a quello per cui viene indetto il concorso;
 - una per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale;
 - una per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - una per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale;
 - una per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale.
3. Le graduatorie sono pubblicate nell'Albo on line dell'Università. Eventuali richieste di riesame possono essere presentate dagli studenti interessati entro i termini indicati dal bando di concorso. Sono ammesse richieste di riesame esclusivamente per errata valutazione dell'ufficio degli elementi che determinano il punteggio.
4. La pubblicazione delle graduatorie definitive avviene entro 20 giorni dalla data di scadenza per la presentazione di richieste di riesame e vale come notifica agli interessati dell'esito del concorso. Nessuna comunicazione scritta è inviata per posta.
5. Eventuali ricorsi potranno essere presentati ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9 – Assegnazioni

1. Le collaborazioni sono assegnate, in via prioritaria, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'ERSU nell'anno accademico precedente a quello per cui viene presentata domanda di partecipazione al concorso, che abbiano riportato complessivamente il punteggio più alto. A conclusione della graduatoria relativa agli idonei non beneficiari della borsa ERUSU, si procede con l'assegnazione delle collaborazioni agli studenti appartenenti alle altre



quattro graduatorie di merito che abbiano riportato complessivamente il punteggio più alto. La percentuale di assegnazioni alle quattro graduatorie (graduatoria L, graduatoria LS/MCU, graduatoria LS e/o LM e graduatoria LM1anno) viene determinata annualmente e in proporzione al numero di studenti presenti in ciascuna graduatoria.

Nell'ipotesi in cui nell'anno accademico di riferimento del concorso si dovessero verificare situazioni di eccezionale gravità, come descritte agli articoli specifici del Regolamento di Ateneo tasse e contributi universitari vigente, gli studenti interessati potranno, previa valutazione, svolgere attività di collaborazione studentesca.

2. A parità di curriculum formativo precedono gli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate come risultanti dalle dichiarazioni ISEE/ISEEU.

A parità di punteggio per reddito, sarà preferito lo studente che ha riportato la media dei voti di esame più alta calcolata come media ponderata.

3. Le collaborazioni sono ripartite tra le strutture dell'Ateneo dal Dirigente per la Didattica e l'Orientamento, tenuto conto dei fondi di bilancio disponibili e delle richieste formulate dalle Facoltà, dai Dipartimenti, dall'Amministrazione centrale e dagli altri uffici e concedendo allo studente di esercitare un'opzione di scelta relativamente alla struttura in cui intende svolgere la collaborazione (al fine di garantire allo studente il consolidamento del proprio percorso didattico – formativo e un ottimale avviamento professionale).

Le competenze linguistiche, informatiche e l'esperienza Erasmus, opportunamente documentate, costituiranno titolo per l'assegnazione a quelle strutture che necessitano di specifiche competenze.

In tal caso sarà consentito scorrere la graduatoria (nell'ambito del numero massimo di studenti che è possibile chiamare in base alle disponibilità economiche) al fine di assegnare lo studente individuato sulla base delle competenze richieste.

Gli studenti che hanno espresso diretto interesse e idonei per lo svolgimento dell'attività di orientamento potranno essere chiamati anche a prescindere dalla posizione occupata in graduatoria, entro il limite del 25% del numero delle collaborazioni complessive da assegnare.

I titolari di borsa di studio Ersu e gli studenti che in sede di convocazione dichiarano la propria temporanea indisponibilità verranno inseriti alla fine della graduatoria per le assegnazioni in



posizione subordinata rispetto agli altri idonei.

Articolo 10 – Collaborazioni

1. I rapporti intercorrenti fra l'Università e gli studenti assegnatari delle collaborazioni sono definiti con atto unilaterale di impegno.

2. Le collaborazioni che gli studenti sono chiamati a svolgere consistono in attività presso:

- biblioteche;
- aule di lezione;
- segreterie studenti;
- altre attività connesse ai servizi resi globalmente dall'Ateneo;

Le prestazioni rese dagli studenti possono consistere anche in attività di sostegno agli studenti con disabilità e D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento), ed in particolare:

- svolgimento dell'attività di prendiappunti - aiuto allo studio in funzione delle richieste degli studenti con disabilità e /o D.S.A. che hanno difficoltà oggettive a prendere gli appunti durante le lezioni e/o per la preparazione degli esami.

Per l'espletamento delle suddette attività di prendiappunti o aiuto allo studio verranno individuati, all'interno della graduatoria, a prescindere dalla posizione acquisita, gli studenti che hanno espresso specifica opzione prestando particolare attenzione ai seguenti requisiti:

- iscrizione al medesimo Corso di studio degli studenti che richiedono il Servizio, tenuto conto anche del percorso formativo già svolto e del profilo funzionale dello studente richiedente (valutazione a cura del Sia);
- iscrizione ad un corso di studio differente degli studenti che richiedono il Servizio previa valutazione dell'Ufficio del SIA, tenuto conto anche del percorso formativo già svolto e del profilo funzionale dello studente richiedente;
- iscrizione allo stesso anno di corso, o ad anni successivi degli studenti che richiedono il Servizio.

Qualora il numero degli studenti che intendono svolgere attività di prendiappunti o aiuto allo studio si riveli insufficiente a soddisfare le richieste degli studenti con disabilità, verranno valutati a cura del Sia gli altri studenti presenti nella graduatoria generale in possesso dei requisiti sopra descritti.



3. Sono esclusi i servizi inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.
4. Le prestazioni richieste a ciascuno studente non possono superare il massimo di 200 ore e comunque un numero non superiore alle quattro ore giornaliere, salvo alcune eccezioni debitamente motivate dal responsabile della struttura.
5. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
6. L'Amministrazione universitaria provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile a favore degli studenti che prestano l'attività di collaborazione.
7. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche periodici, sul regolare svolgimento delle collaborazioni.

Articolo 11 – Compenso

1. Le collaborazioni sono retribuite con un corrispettivo orario pari a € 10,00 o più, esente da imposte.

Le collaborazioni svolte dagli studenti con disabilità verranno finanziate sui fondi della Legge 17/99.

Per le attività di sostegno agli studenti con disabilità e D.S.A., finanziate sui fondi della Legge 17/99 - interventi per studenti disabili ed in particolare le attività di prendiappunti-aiuto agli studi che comportano un impegno significativo da parte dello studente, il compenso orario può essere maggiorato fino ad un massimo di € 12,00.

2. Il pagamento del compenso è effettuato dagli uffici della Direzione Finanziaria previa certificazione del regolare svolgimento della attività sottoscritta dal responsabile della struttura cui è stata assegnata la collaborazione.

Articolo 12 – Decadenza

1. Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria nei seguenti casi:



- rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
- conseguimento titolo di studio del corso di laurea al quale si è iscritti ad eccezione di quegli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale che conseguono il titolo durante lo svolgimento dell'attività di collaborazione e risultino iscritti sub condizione a un corso di laurea specialistica/magistrale biennale;
- passaggio dall'impegno didattico a tempo pieno all'impegno didattico a tempo parziale;
- sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione;
- responsabilità in fatti o comportamenti che abbiano provocato turbativa o pregiudizio alla funzionalità della struttura;
- inadempienze nell'esecuzione della prestazione;

2. Nel caso in cui la decadenza intervenga durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, allo studente compete un compenso proporzionale al periodo di prestazione resa.

Articolo 13 – Accertamenti

1. L'Università può esercitare in qualunque momento un accurato controllo sulle condizioni dichiarate dallo studente ai fini della partecipazione al concorso e dell'attribuzione del relativo punteggio.
2. Qualora lo studente abbia presentato dichiarazioni successivamente accertate come non veritiere, i contributi economici concessi vengono revocati. Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 68/12, lo studente sarà inoltre sottoposto a sanzione amministrativa, cioè al pagamento di un importo triplo rispetto al valore del beneficio concesso e indebitamente fruito e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

Articolo 14 - Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto rettorale di emanazione dello stesso ed è pubblicato nel sito web dell'Università.

⁽¹⁾ Il massimale per il punteggio di merito nelle graduatorie è pari a 36 (cfr [art. 5 Merito](#) del vigente Regolamento per lo svolgimento delle attività a tempo parziale). Anche agli studenti del 1° anno LM sarà attribuito lo stesso punteggio massimo, pari a 36 punti, calcolato sul voto di laurea, secondo la seguente formula:

$$(\text{Voto di laurea} - 60) * 36/51$$



Voto di laurea: criterio di merito dello studente che ricomprende anche la valutazione degli esami sostenuti nella carriera universitaria.

- **60:** in questo modo se lo studente ottiene il minimo voto di laurea avrà un punteggio pari a zero e se lo studente che ottiene il massimo del voto di laurea (110 e lode) avrà il massimo del punteggio attribuito.
- *** 36:** massimale punteggio di merito delle altre graduatorie.
- **/51:** tale divisore consente di tenere conto del voto di laurea con lode con 1 punto aggiuntivo e raggiungere il massimale di 36 punti.

Alcuni esempi:

$$(110-60)*36/51= 35,28$$

$$(108-60)*36/51= 33,87$$

$$(100-60)*36/51= 28,24$$

$$(90-60) *36/51=21,17$$

$$(60-60) *36/51= 0$$

La lode verrà valutata con un punto aggiuntivo ottenendo quindi il massimo del punteggio $(111-60)*36/51=36$

Il punteggio finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. Non esiste un numero minimo di crediti per gli studenti iscritti al 1° anno della LM che abbiano conseguito il diploma di laurea di primo livello nell'anno accademico precedente